

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

14.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

Schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime (N. 61) (Seguito della discussione)	Pag 147
PRESIDENTE - MOLLE, Relatore - ZOLI - VANONI - RIGGI - DI PAOLO, Diret- tore generale della finanza straordinaria - BONESCHI - PESENTI - BRESCIANI TURRONI - LAVATELLI.	

La seduta comincia alle 9.30.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Visentini, col Direttore Generale della finanza straordinaria, Di Paolo — Partecipa, autorizzato, il Consultore De Cataldo).

SCOCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente

(È approvato).

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime. (N. 67).

PRESIDENTE dà lettura del testo modificato dell'articolo 27:

« Il concordato è stipulato fra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette e del Delegato provinciale per l'avocazione

« È obbligatoria l'iscrizione prevista dalla lettera a) dell'articolo 109 del Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, ed è in facoltà dell'Ufficio di richiedere il versamento in tesoreria in sei rate bimestrali di una quota pari al 25 per cento delle somme avocate.

« Il mancato pagamento delle rate scadute determina la sospensione delle trattative per la stipulazione del concordato

« È consentita eccezionalmente, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, la stipulazione del concordato anche prima della notizia dell'avviso di accertamento ».

MOLLE, Relatore, fa presente che non è stato approfondito il concetto di obbligatorietà, perché l'articolo 109 si riferisce ad una facoltà.

ZOLI osserva che rimane sempre questa possibilità, perché vi è il termine dei 60 giorni.

VANONI richiama l'attenzione della Commissione sulla contraddittorietà delle decisioni prese nella seduta di ieri: prima, sull'articolo 30, si è deciso di abolire l'obbligo di una determinata quota; poi, sull'articolo 27, di ristabilire questa condizione. Egli ha l'impressione che non tutti avvertano la complicazione del sistema che ne risulterebbe, anche rispetto a quello della iscrizione a ruolo e della riscossione di tutte le imposte. Si riferisce soprattutto all'imposta sul reddito. Per un'imposta sul patrimonio sarebbe occorsa una prudenza anche maggiore in confronto della normale imposta sul reddito;

invece si è data l'impressione di voler applicare un criterio ancora più restrittivo.

Chiede alla Commissione se non ritenga opportuno, per tranquillità di coscienza, di addivenire alla formazione di uno strumento meglio rispondente dal punto di vista tecnico, e quindi di riesaminare gli articoli 27 e 30.

RICCI dichiara di aver votato sull'esempio del Senatore Einaudi, ma che potendo ritornare sul suo voto lo darebbe diversamente.

PRESIDENTE, constatando che sono sorti degli equivoci nell'interpretazione degli articoli 27 e 30, non ha nulla in contrario a che la Commissione si pronunci nuovamente in proposito, purché essa consenta ad unanimità.

(La Commissione consente ad unanimità).

VANONI da lettura dei seguenti testi da lui proposti:

ART. 27.

« Il concordato è stipulato tra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette e del Delegato provinciale per l'avocazione.

« Le trattative per la stipulazione del concordato sono subordinata alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Eccezionalmente è consentita, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, la stipulazione del concordato anche prima della notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 30.

« Salva la facoltà dell'ufficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, l'intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati, tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo del 25 per cento dell'ammontare suddetto nei casi in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato. Questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni da quello in cui si sono verificate le condizioni per la iscrizione dell'intero ammontare del debito, a mente dell'articolo 109 sopra citato.

« Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la decisione di primo grado, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal con-

cordato stesso venga ripartito in 4 annualità, con la facoltà di effettuare il riscatto mediante l'abbuono dell'interesse composto all'8 per cento in ragione d'anno sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento ».

Spiega come resti fermo il principio che, per iniziare le trattative di concordato, si fa luogo alla iscrizione del 25 per cento dell'accertamento a ruolo. Viene accordato al contribuente, per sollecitarlo a stipulare il concordato, il diritto di chiedere la restituzione di ciò che viene accordato, in quattro annualità, salvò riscuotere gli interessi composti. È un sistema che rende il concordato veramente utile per il contribuente e fa sperare che i concordati siano numerosi, anziché scarsi come si è verificato sinora.

DI PAOLO, *Direttore Generale della finanza straordinaria*, chiarisce che non è obbligatoria la iscrizione del 25 per cento. C'è la facoltà dell'ufficio di iscrivere l'intero, quando si siano verificate le necessarie condizioni. Il contribuente che vuole sfuggire all'eventualità di iscrizione dell'intero domanda il concordato. Questo deve avvenire almeno a 60 giorni di distanza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni per iscrivere l'intero, e quando venga stipulato il concordato, ancora prima della decisione della Commissione di 1° grado, si dà il diritto alla ratizzazione in quattro anni.

BONESCHI ritiene accettabile la proposta Vanoni. Ove si parla di iscrizione a ruolo porrebbe però l'inciso « anche in ruoli straordinari », che crede opportuno per l'Amministrazione.

Per la ratizzazione darebbe un valore indicativo, precisando che solo l'Amministrazione può avere i dati per calcolare quale può essere la dilazione più opportuna che in pratica si possa concedere.

ZOLI stima eccessivo il tasso dell'8 per cento, soprattutto con il calcolo degli interessi composti. Con la ratizzazione di quattro anni si viene a dimezzare l'imposta in caso di riscatto, perché sull'ultima rata si perde il 32 per cento. In questo modo vengono agevolati coloro i quali hanno i mezzi liquidi. Ritiene opportuno consentire la facoltà di riscatto, ma con un tasso più limitato, per esempio del 5 per cento.

PESENTI si associa, ma osserva che, considerata la svalutazione della moneta, una ratizzazione in quattro anni è troppo lunga. Darebbe una facoltà all'Amministrazione, senza fissare una regola.

PRESIDENTE. Si può stabilire il termine di 4 anni come massimo.

DI PAOLO, *Direttore Generale della finanza straordinaria*, le ratizzazioni si sono fatte finora senza calcolo di interessi

BRESCIANI TURRONI concorda colle dichiarazioni del Consultore Pesenti, poiché stabilire un termine di 4 anni può significare rinunciare a realizzare. Per favorire il concordato si potrebbe inserire una clausola per cui le somme dovrebbero essere rivalutate in caso di svalutazione monetaria. Si tratta di difendere le entrate dello Stato, che vanno sbilanciandosi.

LAVATELLI constata che ieri si rendeva obbligatoria l'applicazione dell'articolo 109 del Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560; mentre oggi si accorda una proroga di altri due mesi a chi domanda il concordato.

VANONI osserva che i due mesi sono accordati dalla scadenza di cui l'articolo 109.

LAVATELLI non crede che ciò sia giusto.

RICCI vuole intrattenersi su tre punti: svalutazione, facoltà di concedere una proroga di 4 anni, interessi.

Circa la svalutazione monetaria, osserva che considerando questo pericolo non si farebbe mai alcuna legge fiscale. Non è d'altronde prevedibile quando la svalutazione possa avvenire. Il pericolo è in questi primi mesi, al massimo in questo anno, e nulla vieta che lo Stato possa rivalutare i suoi cespiti e riprendere in esame gli imponibili.

Circa la proroga, concorda per i quattro anni, ma non lascerebbe alla Finanza la facoltà di concederla, per evitare che riesca ad ottenerla solo il contribuente più scaltro. La proroga può essere concessa a tutti, o a nessuno.

L'interesse dell'8 per cento è molto elevato; basterebbe il 6 per cento, che è quello usuale in commercio.

BONESCHI condivide le osservazioni del Senatore Ricci in merito alla svalutazione monetaria. La ratizzazione in quattro anni è normalissima; ma non la renderebbe obbligatoria lasciandone facoltà agli uffici. Può esservi infatti il caso di un accertamento di grandi disponibilità liquide, o di titoli facilmente realizzabili.

DI PAOLO, *Direttore Generale della finanza straordinaria*, osserva che quando il contribuente affronta la discussione con l'Ufficio, possono esservi alcune difficoltà per giungere ad una rapida conclusione del concordato. Per l'imposta sul reddito, gli Uffici hanno normalmente il potere discrezionale di concedere la ratizzazione. Per l'oggetto

del provvedimento in esame, si tratta di colpire il capitale, non il reddito. Se si vuol creare un terreno favorevole per i concordati, occorre dare un certo allettamento, e il migliore è quello della ratizzazione, con la quale il contribuente può non essere costretto a svendere il proprio patrimonio.

MOLLE, *Relatore*, si associa alle considerazioni del commendatore Di Paolo, e crede sia opportuno approvare il testo proposto dal Consultore Vanoni, anche per quanto riguarda l'interesse dell'8 per cento.

VANONI si dichiara favorevole a fissare l'interesse nel 6 per cento.

PRESIDENTE chiede se la Commissione consente in questo abbassamento.

(La Commissione consente).

LAVATELLI propone di ridurre i quattro anni a due e di togliere la facoltà di rinviare di altri due mesi.

PRESIDENTE osserva che in tal modo si metterebbe l'ufficio nell'impossibilità di lavorare, compromettendo tutto il meccanismo della legge.

ZOLI rinvierebbe la discussione sulla ratizzazione, per esaminare il caso del pagamento da parte dei concordatari. Ritenendo inoltre troppo celere l'iscrizione a ruolo in sei rate, dato il prelievo sul capitale, proporrebbe di concederne dodici per la ratizzazione normale, e ventiquattro in 4 anni per il caso di concordato.

DI PAOLO, *Direttore Generale della finanza straordinaria*, osserva che concedendosi due anni di ratizzazione normale, in attesa che si esaurisca la procedura, e quattro anni per il concordato, l'allettamento a fare il concordato perderebbe di sostanza. Pensa che si debbano lasciare le sei rate normali, trattandosi di un debito riconosciuto da un organo giurisdizionale, e perché vi sia un maggiore allettamento al concordato con l'offerta di una maggiore ratizzazione.

ZOLI replica che due anni sono necessari per il pagamento normale.

VANONI, essendosi sollevata la questione della ratizzazione normale, osserva che è sempre salva nel testo proposto la facoltà della finanza di valersi dell'articolo 109, il che significa che di fronte a un contribuente resistente si può procedere all'iscrizione a ruolo anche del 100 per cento. La finanza ha in mano lo strumento per accelerare il pagamento, e quindi nessuna preoccupazione per il ritardo.

Il problema è puramente politico: se sia conveniente costringere i delatori di ce-

spliti patrimoniali ad alienarli in un breve periodo di tempo, per pagare l'imposta, ed in un momento come questo, nel quale si avrà anche l'imposta straordinaria sul patrimonio; ciò che potrebbe portare una grave perturbazione Appoggia quindi la proposta Zoli. La resistenza del profittatore può derivare da un interesse morale, ma anche in questo caso il contribuente deve essere messo in condizione di pagare senza danneggiare se stesso e l'economia generale.

PRESIDENTE comunica che i Consul-tori Lavatelli e Pesenti hanno presentato la proposta di mantenere i testi originali degli articoli 27 e 30 con la riduzione della percentuale dal 50 al 25 per cento. Mette a partito questa proposta.

(Si fa la prova e la controprova — Non è approvata).

PRESENTI osserva che se vi sono oggi forze tendenti all'inflazione, esse avranno buon giuoco da questa legge e dall'imposta sul patrimonio, e cercheranno di affrettare la svalutazione, perché, insieme con gli altri debiti, anche questi saranno svalutati.

MOLLE, *Relatore*, rilegge il testo definitivo dell'articolo 27 e dei commi da sostituirsi al primo comma dell'articolo 30, con le modificazioni suggerite dal Consultore Vanoni e da altri.

ART. 27.

« Il concordato è stipulato tra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette e del delegato provinciale per l'avocazione.

« Le trattative per la stipulazione del concordato sono subordinate alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Eccezionalmente è consentita, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, la stipulazione del concordato anche prima della notifica dell'avviso di accertamento.

ART 30

« Salva la facoltà dell'ufficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo, ai sensi dell'articolo 109 del regolamento approvato

con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, l'intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati, tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo al 25 per cento dell'ammontare suddetto, nei casi in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato, questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni da quello in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione dell'intero ammontare del credito, a mente dell'articolo 109 sopracitato.

Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la decisione di primo grado, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal concordato stesso venga ripartito in quattro annualità, con la facoltà di effettuare il riscatto mediante l'abbuono dell'interesse composto del 6 per cento, in ragione di anno, sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento.

Per la riscossione dei crediti di avocazione, di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione delle imposte dirette. Il pagamento del carico viene effettuato in dodici rate bimestrali».

LAVATELLI dichiara che si era presa l'iniziativa di ritornare sulle decisioni di ieri solo per questioni tecniche; invece si è toccata la questione sostanziale.

VANONI avverte che in sede di coordinamento tecnico sarà opportuno far salva la facoltà del pagamento in tesoreria.

PRESIDENTE prende atto.

MOLLE, *Relatore*, dichiara che non ha niente da osservare sui commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 30, che pertanto rimangono invariati.

PRESIDENTE, non essendovi altre osservazioni, mette a partito gli articoli 27 e 30 con le modificazioni testé lette.

(Sono approvati).

Rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta termina alle 10.30.